



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

- **Codice della proposta:** COM(2022) 151 final del 06/04/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0100(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Premessa: finalità e contesto

La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. La comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.

Il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ha approvato un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050. Per conseguire tali obiettivi e avere la possibilità di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 °C, è necessario rafforzare tutti gli strumenti pertinenti per la decarbonizzazione dell'economia dell'UE.

Di fatto, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra provocano un riscaldamento climatico e prevenire tali emissioni è un importante contributo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE nel Green Deal europeo e al rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il regolamento ha stretti legami con altre normative dell'UE:

- molte analogie con il Regolamento (UE) n. 517/2014, sui Gas Fluorurati a effetto serra, oggetto peraltro di una revisione parallela;
- regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la direttiva rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2012/19/UE, direttiva RAEE) e la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE);

- sinergie anche con la legislazione REACH n. 1907/2006, con la direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE e il regolamento sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR europeo) n. 166/2006.

La finalità della revisione riguarda i seguenti obiettivi specifici:

- ottenere ulteriori riduzioni delle emissioni, imponendo che le ODS siano recuperate o distrutte nelle schiume isolanti a fine vita;
- rendere le norme più efficienti e semplificarne l'applicazione;
- consentire la digitalizzazione per un migliore controllo del commercio;
- migliorare il monitoraggio e la rendicontazione: l'obbligo di comunicazione sarà esteso a un maggior numero di sostanze e attività;
- chiarezza e coerenza della normativa.

Tra gli elementi innovativi, in particolare:

- promozione della riduzione delle emissioni attraverso il recupero di ODS durante le attività di ristrutturazione, rinnovo e demolizione degli edifici e attraverso il divieto di distruzione di halon a meno che non vi siano prove documentate che la purezza della sostanza recuperata o riciclata non ne consenta tecnicamente la rigenerazione e il successivo riutilizzo;
- controllo più elevato e semplificazione del sistema di licenze commerciali: la validità delle licenze verrà verificata automaticamente presso gli uffici doganali per ogni singola spedizione;
- abolizione del sistema di quote annuali: la Commissione istituisce e garantisce il funzionamento di un sistema elettronico per il rilascio di licenze;
- semplificazione per gli usi essenziali di laboratorio: abolito l'obbligo di registrazione presso la Commissione ai fini del successivo rilascio di licenze per le imprese che usano ODS ai fini di laboratorio. La registrazione viene sostituita dall'obbligo di conservazione dei registri;
- razionalizzazione delle Comunicazioni dei dati da parte delle imprese: le comunicazioni alla Commissione avverranno tramite uno strumento elettronico;
- estensione dell'obbligo di reportistica sulle vendite e sugli acquisti di ODS anche ai produttori e agli impianti di distruzione;
- introduzione di nuove ODS;
- indicazione del potenziale di riscaldamento globale per ciascuna ODS, se disponibile, a scopo informativo;
- definizione di nuovi obblighi in capo alle autorità doganali e di vigilanza del mercato;
- sanzioni dissuasive, anche in considerazione della direttiva sui reati ambientali.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente all'articolo 191 e all'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure

destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in considerazione degli effetti transfrontalieri dei cambiamenti climatici.

L'attuazione di un'azione coordinata a livello dell'UE è necessaria per garantire il funzionamento del mercato interno dell'UE e la libera circolazione delle merci.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Principalmente migliora taluni aspetti del regolamento ODS e salvaguarda il rispetto del Protocollo di Montreal.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, poiché contribuisce agli ambiziosi obiettivi climatici nell'ambito del Green Deal europeo. Inoltre, garantisce il rispetto delle norme previste dal protocollo di Montreal e consente una buona applicazione delle norme. La sua adozione ha un'urgenza importante. Tuttavia, sono in corso di valutazione gli elementi costitutivi della proposta, con particolare riferimento alle ricadute sul contesto nazionale.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto lo stesso contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 garantendo così una transizione verde e giusta in linea con il Green Deal europeo, nonché l'allineamento con il Protocollo di Montreal. Tuttavia, si ritiene indispensabile giungere ad un provvedimento equilibrato che coniughi opportunamente la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello economico e produttivo.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è stata presentata in sede di Gruppo Ambiente del Consiglio dell'Unione europea il giorno 20 maggio. Sono in corso analisi e approfondimenti tecnici, soprattutto con riferimento alla Valutazione d'impatto.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dalla Valutazione d'impatto emerge che alcune misure aggiuntive previste dalla bozza di Regolamento, genereranno costi, in particolare le misure mirate alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l'ampliamento dell'ambito delle schiume contenenti ODS, per le quali è richiesto il recupero, nonché una sorveglianza e un controllo più completi.

Tuttavia, tali costi saranno ripartiti su numerosi anni e su un numero elevato di soggetti. I costi per le imprese, gli Stati Membri e la Commissione sono essenzialmente limitati a costi amministrativi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La norma ha i seguenti effetti:

- sorveglianza più completa in merito alle ODS, comprese le sostanze che non sono (ancora) soggette a controllo;
- moderato aumento degli oneri amministrativi per l'industria e le autorità degli Stati Membri;
- stimolo alla ricerca e possibile creazione posti di lavoro aggiuntivi nel settore del riciclaggio.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dall'esame della proposta non si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Sarà richiesta una ancora maggiore collaborazione fra l'Autorità Nazionale e le autorità di controllo nazionali per l'espletamento delle attività di vigilanza e accertamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta può comportare costi aggiuntivi, riferiti in gran parte al recupero delle schiume da parte dei proprietari di edifici.

La proposta dovrebbe offrire alle imprese una serie di vantaggi in termini di semplificazione (abolizione dei requisiti di registrazione per gli usi di laboratorio).

Altro

Si precisa che la proposta è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di ...
<ul style="list-style-type: none">- Codice della proposta: COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa- Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)